

Banca Valsabbina

**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO**

**INFORMATIVA AI SOCI IN VISTA DEL RINNOVO PARZIALE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

1. PREMESSA

Le Disposizioni contenute nel Capitolo 1 (*"Governo Societario"*) del Titolo IV della Parte Prima della Circolare Banca d'Italia 285/2013 mirano a garantire, in coerenza con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, che gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche rispondano agli interessi di ciascuna impresa assicurando al contempo la sana e prudente gestione.

A tal fine, gli organi aziendali devono essere in grado di assicurare il governo dei rischi ai quali la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi. In particolare, i Consigli di Amministrazione delle banche sono chiamati, nella loro funzione di "supervisione strategica" e di "gestione", a valutare periodicamente la propria adeguatezza in termini di composizione e funzionamento, tenendo conto delle strategie perseguite e del contesto in cui la banca opera.

Gli organi aziendali sono, inoltre, chiamati ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per garantire l'efficace svolgimento del ruolo ad essi attribuito.

La Banca ha adottato il modello di *governance* tradizionale, pertanto, una parte rilevante dei compiti finalizzati a garantire un governo efficace e coerente dei rischi è di competenza dell'Organo Amministrativo, chiamato a svolgere, in via esclusiva, la funzione di supervisione strategica e, con la partecipazione della Direzione Generale, quella di gestione.

In ottemperanza a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza sopra indicate e dalle previsioni contenute nel D.M. 169/2020, il Consiglio ha provveduto ad effettuare l'autovalutazione della propria composizione, anche tenendo conto dei punti di attenzione evidenziati dall'Autorità di Vigilanza negli "Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI" pubblicati in data 29 novembre 2022.

All'esito del processo di autovalutazione della propria composizione come Organo nel suo complesso e in vista della prossima Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ha individuato la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per un corretto assolvimento delle competenze ad esso attribuite ed ha individuato il profilo dei candidati opportuno a questi fini, indicando le caratteristiche e le professionalità che devono essere tenute in considerazione nel processo di selezione.

Con la prossima Assemblea di approvazione del bilancio 2022 scadono per compiuto mandato tre Amministratori.

Nel rispetto dello Statuto gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea fra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il presente documento, ha la finalità di comunicare anche ai Soci il profilo teorico ritenuto idoneo per ricoprire con consapevolezza, professionalità e competenza l'incarico di Amministratore della Banca.

2. COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE

Ai sensi della normativa vigente la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere opportunamente diversificata in termini di competenze, esperienze, età, genere, permanenza in carica, proiezione internazionale e provenienza geografica. Gli Amministratori devono, altresì, possedere professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca, oltre a competenze diffuse, in modo da evitare allineamenti alle posizioni prevalenti e da consentire a ciascuno di contribuire effettivamente ad individuare e perseguire idonee strategie, assicurando un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca. I Consiglieri devono, inoltre, essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alla funzione svolta e dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico ricoperto.

Le Disposizioni di Vigilanza, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale relativa alla

gestione e ai controlli, prevedono che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, non dovendo, quindi, risultare eccessivo o, per converso, eccessivamente ridotto.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 Amministratori, secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea nel 2015.

La composizione numerica del Consiglio assume rilievo per l'efficace assolvimento dei compiti ad esso attribuiti.

Al Consiglio di Amministrazione compete, in via esclusiva, il compito di esercitare la funzione di supervisione strategica concernente la determinazione di indirizzo e gli obiettivi aziendali di rilevanza strategica nonché la verifica della loro attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre responsabile della funzione di gestione, alla quale partecipa anche il Direttore Generale, che si declina nella conduzione dell'operatività aziendale finalizzata a realizzare le predette strategie.

Al Consiglio è, altresì, attribuito il compito di determinare il livello di rischio compatibile con la programmazione strategica e di assicurare il governo dei rischi ai quali la Banca si espone nell'espletamento della propria attività.

Il Consiglio di Amministrazione è oggi interamente costituito da Amministratori non esecutivi, 3 dei quali indipendenti ed ha nominato al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Al fine di garantire continuità all'attività del Consiglio di Amministrazione e di assicurare che l'Organo Amministrativo possa sovrintendere la gestione dei rischi rilevanti in un'ottica di medio-lungo periodo, la composizione quali – quantitativa ottimale deve tenere conto dei principi e soddisfare i requisiti di seguito illustrati.

Disponibilità di tempo

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

Il tempo e le risorse che un Consigliere è in grado di riservare allo svolgimento del proprio incarico dipendono, fra l'altro, dal numero e della qualità di incarichi che egli già riveste e dall'attività professionale svolta.

A titolo informativo, si segnala che il Consiglio di Amministrazione si riunisce, solitamente, con cadenza bisettimanale e che la preparazione alle riunioni comporta l'esame preventivo della documentazione a supporto degli argomenti che costituiscono oggetto di trattazione dell'ordine del giorno.

Deve essere, inoltre, garantita disponibilità di tempo per prendere parte alle sessioni formative organizzate per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per possibili sedute straordinarie che si dovessero rendere necessarie.

All'interno del Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti un Comitato Rischi ed un Comitato degli Amministratori Indipendenti. Ai Consiglieri che compongono i Comitati è naturalmente richiesto un impegno maggiore.

Per consentire una valutazione in merito alla disponibilità di tempo da dedicare all'incarico di Consigliere, ad eventuali cariche particolari ed alla partecipazione ai Comitati endoconsiliari, si riporta di seguito la disponibilità di tempo richiesta per lo svolgimento di ciascun ruolo, stimata sulla base dell'attività svolta nel corso del 2022 tenendo conto:

- del numero e della durata delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- del numero e della durata delle riunioni del Comitato Rischi;
- del numero e della durata delle riunioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- del tempo necessario all'esame dei documenti in preparazione di ciascuna riunione;

- del tempo necessario al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Presidenti dei Comitati per le attività di coordinamento dei lavori del Consiglio o dei Comitati;
- del ruolo del Presidente;
- dell'attività formativa.

Consiglio di Amministrazione	
Ruolo	Stima impegno (giorni/anno)
Presidente del Consiglio di Amministrazione	98
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	35
Consigliere	30

Qualora un Amministratore sia anche componente di un Comitato endoconsiliare, al tempo da dedicare all'incarico indicato nella tabella precedente andrà sommato quello previsto nel prospetto seguente, in base al ruolo ricoperto (in caso di partecipazione a più di un Comitato, gli impegni devono essere cumulati).

Comitati endoconsiliari	
Ruolo	Stima impegno (giorni/anno)
Presidente del Comitato Rischi	10
Componente del Comitato Rischi	5
Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti	10
Componente del Comitato degli Amministratori Indipendenti	7

In relazione a quanto sopra si segnala che nel corso nel 2022 il Consiglio si è riunito 30 volte con una durata media per riunione di circa 2 ore e 30 minuti, che il Comitato degli Amministratori Indipendenti si è riunito 8 volte con una durata media per incontro di circa 45 minuti e che il Comitato Rischi endoconsiliare si è riunito 5 volte, con una durata media per riunione di circa 2 ore.

Si evidenzia, inoltre, che, tenuto conto delle molteplicità degli argomenti trattati nelle riunioni consiliari, ogni Amministratore ha, altresì, dedicato tempo ed impegno all'esame preventivo della documentazione, al fine di arrivare alla discussione preparato.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio raccomanda che prima di accettare la candidatura venga valutato, da parte degli interessati, di poter dedicare all'incarico il tempo e l'energia necessari, tenendo conto anche del tempo destinato ad altre attività, lavorative o professionali e allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società.

Requisito di professionalità e criteri di competenza

Al fine di determinare la propria composizione qualitativa ottimale, il Consiglio, in considerazione della caratteristica di Banca del territorio propria di Banca Valsabbina, tenuto conto delle professionalità già presenti e fermi restando i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Consigliere, ha delineato le caratteristiche ritenute necessarie per consentire un corretto svolgimento dei compiti, individuando, inoltre, le aree di competenza che ritiene debbano essere

rappresentate nell'Organo di supervisione strategica e di gestione della Banca.

Le competenze professionali dei singoli Consiglieri devono essere opportunamente diversificate in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire ad assicurare un adeguato processo decisionale e, in particolare, un efficace governo dei rischi, come richiesto dalle Disposizioni di Banca d'Italia che individuano il presidio dei rischi tra i principali compiti dell'Organo con funzione di supervisione strategica.

Al fine di garantire il buon funzionamento dell'Organo e di assicurare un'equilibrata combinazione delle differenti competenze di seguito indicate i Consiglieri devono possedere adeguate conoscenze in più di una delle seguenti aree tematiche:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario, acquisita esercitando la libera professione o attraverso una pluriennale esperienza di insegnamento universitario o rivestendo ruoli di direzione, amministrazione o controllo in imprese del settore;
- indirizzi e programmazione strategica, acquisita rivestendo incarichi di direzione e amministrazione in imprese o attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo;
- assetti organizzativi e di governo societari, acquisita attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo;
- gestione dei rischi, acquisita attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo o attraverso una pluriennale esperienza di insegnamento universitario;
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi, acquisita rivestendo ruoli di direzione, amministrazione o controllo in imprese di significative dimensioni o esercitando la libera professione a servizio di imprese medio grandi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria, acquisita esercitando la libera professione o attraverso una pluriennale esperienza di insegnamento universitario;
- tecnologia informatica.

E' inoltre auspicabile che i Consiglieri possiedano conoscenze teoriche anche in almeno di uno dei seguenti settori:

- esternalizzazione di funzioni operative importanti e *business continuity*;
- tessuto imprenditoriale locale;
- risorse umane, acquisita attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo o esercitando la libera professione a servizio di imprese medio grandi;
- normativa prudenziale;
- tematiche ESG;
- legale, acquisita attraverso la libera professione o nello svolgimento di attività di consulenza;
- antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il possesso delle competenze sopra indicate verrà valutato, in via preliminare, attraverso l'esame del curriculum vitae che ciascun candidato è chiamato a presentare.

Al fine di favorire un adeguato confronto all'interno del Consiglio di Amministrazione, necessario perché vengano assunte decisioni consapevoli e meditate, è opportuno che tra i Consiglieri siano presenti più soggetti con comprovate competenze per ciascuna delle aree sopra individuate.

Si segnala che dei 3 Amministratori in scadenza, 1 proviene dal settore bancario, 1 è un imprenditore molto conosciuto in Lombardia ed 1 esercita la professione consulente del lavoro.

Il Consiglio, nel sottolineare l'importanza dell'idoneità dell'Organo Amministrativo nel suo complesso a svolgere l'incarico ad esso attribuito, auspica che i candidati alla carica siano in possesso di competenze

ed esperienze tali da consentire un'ottimale combinazione dei profili con quelli già in carica in modo da garantire la sopracitata diversificazione e lo sviluppo della dialettica interna.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle competenze delle quali sono in possesso i Consiglieri che rimangono in carica, è opportuno che i candidati presentino competenze almeno in una delle seguenti materie:

- mercati finanziari;
- regolamentazione del settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- informativa contabile e finanziaria;
- normativa prudenziale;
- tecnologia informatica;
- risorse umane;
- esternalizzazione di funzioni operative importanti e *business continuity*;
- antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- tematiche ESG.

Al fine di bilanciare le competenze presenti all'interno dell'Organo Amministrativo, è auspicabile che almeno due dei candidati siano in possesso di competenze in materia di:

- regolamentazione del settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica.

Attitudine allo svolgimento dell'incarico ed indipendenza di giudizio

Al fine di garantire che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti in grado di indirizzare la propria azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, tutti i Consiglieri, oltre ad essere pienamente consapevoli degli obblighi connessi all'incarico e del proprio ruolo strategico, devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico ricoperto, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

L'indipendenza di giudizio è un modello di comportamento richiesto ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione a prescindere dal fatto che sia qualificato o meno " Amministratore indipendente" ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari.

Per poter svolgere il proprio incarico in modo consapevole l'Amministratore dovrebbe, infatti, operare sempre con indipendenza di giudizio, svolgendo le funzioni in modo attivo ed assumendo decisioni e giudizi solidi, obiettivi ed indipendenti.

A tal fine possono assumere rilievo eventuali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio degli Amministratori e per le quali si invita a prestare attenzione.

In tale contesto allo scopo di prevenire possibili conflitti di interesse e per meglio assicurare la sana e prudente gestione non possono essere nominati Consiglieri di amministrazione i soggetti che abbiano in essere, direttamente o indirettamente, con la Banca attività di rischio superiori al 5% dell'ultimo Patrimonio di Vigilanza comunicato a Banca d'Italia.

Per preservare l'autonomia di giudizio dei componenti del Consiglio si raccomanda, inoltre, che i candidati non si trovino in situazioni finanziarie o personali che possano creare conflitti di interesse tali da ostacolare, anche solo potenzialmente, l'indipendenza di giudizio dei Consiglieri.

Al tal fine si richiede ai candidati di comunicare le informazioni relative alle situazioni indicate all'art. 13

comma 1 lettere a), b), c), h), i) del D.M. 169/2020 e di motivare perché, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.

Per poter agire con indipendenza di giudizio gli Amministratori devono essere, tra l'altro, in possesso delle necessarie competenze comportamentali, tra cui:

- coraggio, convinzione e forza per valutare e, se del caso, contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri componenti l'organo di appartenenza;
- capacità di porre domande;
- capacità di resistere alla "mentalità di gruppo".

Per svolgere adeguatamente il proprio incarico i Consiglieri devono inoltre possedere:

- capacità di visione di lungo periodo;
- capacità di agevolare la discussione semplificando le tematiche per poter raggiungere una decisione;
- capacità di essere aperto al confronto, oggettivo e preparato;
- capacità di gestire le situazioni in conflitto per mantenere relazioni costruttive;
- capacità di guadagnare la fiducia degli altri;
- capacità di fornire indicazioni e orientamenti;
- capacità di supportare le decisioni del management e di assumere decisioni tempestive e consapevoli;
- capacità di lavorare in squadra;
- capacità di identificarsi nell'impresa;
- capacità di comprendere che le proprie azioni incidono sugli interessi delle parti interessate;
- impegno e preparazione.

Requisito di indipendenza

In linea con quanto richiesto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza, almeno un quarto dei Consiglieri deve essere in possesso, oltre ai requisiti di legge previsti dall'art. 26 del TUB ed individuati dal D.M. 169/2020, anche del requisito di indipendenza disciplinato, per i Consiglieri di nuova nomina, dall'art. 13 del sopra citato Decreto ai sensi del quale è considerato indipendente l'Amministratore non esecutivo, nominato successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un partecipante nella banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Allo stato attuale sono presenti nel Consiglio di Amministrazione della Banca 3 Amministratori indipendenti, 2 dei quali in scadenza.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, segnala la necessità che tra i candidati sia presente almeno un soggetto in possesso di tale requisito.

Requisito di onorabilità e criteri di correttezza

Considerata l'importanza che il requisito di onorabilità riveste a livello reputazionale per la Banca, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che tutti i candidati, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza fissati dal D.M. 169/2020 previsti dalla normativa applicabile, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non essendo classificabili come reati, possano creare ai danni della Banca pregiudizi di natura reputazionale o non si trovino, o si siano trovati in passato, in situazioni dirette o indirette idonee ad incidere, anche potenzialmente, sulla loro reputazione o che abbiano causato perdite rilevanti per la Banca.

L'esistenza di una eventuale circostanza rilevante in tale ambito potrà rendere inidoneo il soggetto allo svolgimento del proprio incarico, a seguito di una valutazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'impatto di tali situazioni sull'effettiva correttezza dell'esponente aziendale e/o sulla sana e prudente gestione della Banca, verificata con particolare riferimento al rischio reputazionale che ne potrebbe derivare e alla necessità di salvaguardare la fiducia della clientela.

Politica di diversità

Nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo, regolamentare e di vigilanza applicabile alla Banca, il Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare una composizione eterogenea dell'Organo attribuisce particolare rilievo al tema della diversità in termini di competenze, percorso formativo e professionale, permanenza in carica, età, genere e proiezione internazionale.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Assembleare non possono quindi essere candidati i soggetti che al momento della nomina a Consigliere abbiano compiuto i 75 anni di età.

Il Consiglio, inoltre, anche al fine di adeguare in modo progressivo la propria composizione alle quote di genere previste dal 35° aggiornamento alla Circolare Banca d'Italia 285/2013, auspica che tra i prossimi candidati sia presente almeno una figura appartenente al genere meno rappresentato. Auspica inoltre, che l'eventuale ingresso nel Consiglio di Amministrazione di nuove figure contribuisca a diversificare maggiormente la permanenza in carica e l'età dei propri componenti.

Rappresentatività territoriale

Considerata la vocazione di Banca del territorio a servizio delle imprese e delle famiglie, la composizione ottimale del Consiglio d'Amministrazione deve, altresì, perseguire l'obiettivo di garantire, per quanto possibile, la presenza di esponenti rappresentativi delle attività economiche prevalenti nei territori in cui la Banca opera ed in possesso di adeguata conoscenza economico-sociale dei territori di insediamento della Banca.

Divieto di Interlocking

Ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/2011, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" i Consiglieri non possono essere titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, che svolgano attività in concorrenza con la Banca.